



## CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**TRATTATIVA DIRETTA (TD) MEPA N. 446141 PER IL CONTRATTO DI  
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA N-SIL DAL 1 GIUGNO 2018 FINO AL 31  
DICEMBRE 2019, IN FAVORE DELLA DITTA NEW GENESYS SRL, EX D.LGS 18 APRILE  
2016, N. 50, ART. 63, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 3- CIG: 7472792709**

### PREMESSA

Le prescrizioni del presente capitolato disciplinano il contratto di fornitura del servizio oggetto dello stesso e sono da intendersi ad integrazione di quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria sugli appalti di pubbliche forniture, cui occorre fare riferimento per quanto pertinente e non esplicitamente di seguito indicato.

### Art. 1

#### (OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO)

1. Rinnovo del contratto di manutenzione ordinaria del sistema N-SIL dal 1 giugno 2018 fino al 31 dicembre 2019, in favore della ditta New Genesys srl , ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lettera b), punto 3 – CIG: 7472792709

Il servizio comprende:

- a) manutenzione ordinaria e help desk: atto a raccogliere e risolvere le segnalazioni di guasti e malfunzionamenti software;
    - servizi di assistenza organizzati secondo livelli che prevedano un servizio di “ricezione chiamata”/”apertura ticket” e successiva risoluzione e tracciabilità dello stesso.
    - interventi di assistenza, manutenzione e soluzioni di anomalie ovvero attività di riconfigurazione e aggiornamento software;
  - b) manutenzione evolutiva base: svolta su richiesta specifica del committente a fronte di nuove esigenze e/o di aggiornamento dei sistemi operativi sul server e sul client, laddove l'impegno sia minimale;
    - interventi necessari a garantire il funzionamento del sistema su nuove versioni del sistema operativo o del software di base del sistema server;
    - aggiornamenti delle procedure di gestione script per estrazioni di informazioni;
    - aggiunta di singoli campi per ricerca e visualizzazione;
    - potenziamenti apportati alla versione del software corrente al fine di migliorare le funzionalità esistenti in termini di prestazioni, semplicità di utilizzo, ottimizzazione della gestione dei dati e degli utenti.
2. Il servizio fornito, ove previsto dalla legislazione vigente, dovrà rispondere alle norme di sicurezza, protezionistiche e antinquinamento. Il servizio dovrà inoltre essere conforme alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge per il settore merceologico di competenza.
3. Dell'aggiudicazione del servizio a proprio favore, la Ditta aggiudicataria sarà informata tramite il sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e ciò porrà a carico delle parti gli obblighi che ne scaturiscono.



**Art. 2**  
**(PREZZO E MODALITA' DI OFFERTA)**

1. L'offerta deve intendersi comprensiva di qualsiasi onere (oneri previdenziali ed assicurativi, ecc.), ad eccezione della sola I.V.A.

**Art. 3**  
**(ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO)**

1. La ditta fornitrice, successivamente alla notifica dell'aggiudicazione della fornitura in proprio favore, dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
  - a) costituzione del deposito cauzionale, secondo quanto disposto nel successivo art. 4;
  - b) avvio del servizio, secondo quanto disposto nel successivo art. 5;
  - c) messa in uso e attestazione di regolare esecuzione, secondo quanto disposto nel successivo art. 6;
  - d) formazione ed addestramento, secondo quanto disposto nel successivo art. 7;
  - e) fatturazione e pagamenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 8;
  - f) penali, secondo quanto disposto nel successivo art. 9.

**Art. 4**  
**(DEPOSITO CAUZIONALE – IMPOSTA DI BOLLO)**

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con l'accettazione integrale ed incondizionata delle clausole contrattuali contenute nel presente capitolato e nell'intera documentazione sottoscritta, la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire, nel termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di aggiudicazione del servizio, una garanzia fideiussoria in favore dell'Istituto appaltante, in conformità con quanto disposto dall'articolo 103, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (10% dell'importo contrattuale). La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato. La cauzione ha durata pari a quella del contratto; essa è presentata in originale all'Istituto prima dell'inizio delle attività e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto. L'Istituto ha facoltà di chiedere alla Ditta la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni; il mancato reintegro costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.. Tutte le somme vantate dall'Istituto e non recuperate tramite la cauzione in argomento saranno dallo stesso recuperate mediante le procedure esecutive previste dalla normativa vigente..
2. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili alla ditta fornitrice, la stessa incorrerà nella perdita della cauzione e sarà esclusa la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione ed obiezione.
3. A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dal presente capitolato, di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l'Istituto dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la Ditta deve costituire una cauzione definitiva, secondo le specifiche dell'art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016 (10% dell'importo contrattuale). La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato. La cauzione ha durata pari a quella del contratto; essa è presentata in originale all'Istituto prima dell'inizio delle attività e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto. L'Istituto ha facoltà di chiedere alla Ditta la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni; il



mancato reintegro costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.. Tutte le somme vantate dall'Istituto e non recuperate tramite la cauzione in argomento saranno dallo stesso recuperate mediante le procedure esecutive previste dalla normativa vigente.

4. Le spese per imposta di bollo sono a carico esclusivo dell'operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l'importo di € 16,00 ogni 4 facciate del documento di stipula, o frazione di esso. Ai fini di poter assolvere al pagamento dell'imposta di bollo virtuale, l'aggiudicatario dovrà effettuare, in favore dello scrivente Istituto, un bonifico di € 16,00 alle seguenti coordinate bancarie IBAN IT48C053873886000002430983. Nella causale dovranno essere tassativamente indicati l'oggetto della procedura di gara ed il rispettivo CIG. Copia della ricevuta di detto bonifico dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: [inventariabili@pec.izslt.it](mailto:inventariabili@pec.izslt.it); successivamente l'Ente provvederà all'assolvimento dell'imposta di bollo in modalità virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, autorizzazione del 28/07/2016 n. 100801.

#### **Art. 5 (AVVIO DEL SERVIZIO)**

1. L'Amministrazione appaltante provvederà ad inviare, tramite il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), la comunicazione di aggiudicazione per il servizio oggetto della fornitura.
2. Il servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità di cui alla scheda tecnica.
3. Le operazioni di cui al comma precedente dovranno essere effettuate dalla data di ricevimento del documento di stipula e comunque previo accordo con il responsabile della struttura di destinazione e/o altra persona all'uopo incaricata, i cui nominativi e recapiti saranno indicati nella trattativa diretta.

#### **Art. 6 (MESSA IN USO ED ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE)**

1. La Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare a propria cura e spese, oltre alla consegna, le operazioni di installazione e quelle necessarie alla messa in uso del servizio.
2. Nel caso in cui l'esito della verifica della funzionalità del servizio sia positivo, l'Amministrazione appaltante si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo nei termini previsti dal successivo articolo 8.

#### **Art. 7 (FORMAZIONE/ADESTRAMENTO DEL PERSONALE)**

1. Qualora la fruizione del servizio fornito richieda conoscenze e/o competenze specifiche da parte degli operatori, la Ditta fornitrice si impegna alla formazione e all'addestramento di base del personale utilizzatore dell'Amministrazione appaltante. In tal caso sarà concordato tra le parti un calendario di attività, al fine di rendere più agevoli e meno onerose possibile per le parti le operazioni necessarie al raggiungimento di tale obiettivo.
2. L'attività formativa dovrà svolgersi preferibilmente presso la sede dell'Istituto appaltante durante l'orario di lavoro.
3. Tutti i costi e gli oneri derivanti da quanto descritto nei precedenti commi sono a totale carico della Ditta fornitrice intendendosi l'offerta formulata remunerativa anche per tali prestazioni.



**Art. 8**  
**(FATTURAZIONE E PAGAMENTI)**

1. La Ditta fornitrice dovrà indicare tassativamente sui documenti di avvio del servizio e sulle fatture la data e il numero della TD. Inoltre, sulle fatture dovrà altresì essere indicato tassativamente il CIG relativo al servizio in questione e dovranno pervenire a seguito di attestazione e regolare esecuzione del contratto, anche per fasi parziali. L'Istituto provvederà altresì al pagamento del servizio a seguito di verifica dello stesso.
2. Il pagamento avrà luogo nel termine di 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di attestazione e regolare esecuzione del contratto, anche per fasi parziali, mediante bonifico bancario, a favore del titolare o legale rappresentante della ditta fornitrice o persona da questi all'uopo delegata.
3. Il pagamento rimane comunque subordinato agli accertamenti di cui all'articolo 48-bis, del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.
4. E' fatto divieto di cessione del credito e/o del contratto senza il preventivo consenso scritto da parte dell'Amministrazione appaltante.
5. La ditta fornitrice è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto, la ditta si impegna ad indicare su ogni fattura le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, sul quale l'Istituto appaltante dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo servizio fornito.
6. In esecuzione delle linee guida definite con decreto ministeriale 55/13, attuativo della legge 244/2007, questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture elettroniche, trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it). Il codice univoco inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) attribuito a questo ente è il seguente: UFJCBG.
7. Le fatture emesse in favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, a partire dal 1° luglio 2017, sono assoggettate al regime della Scissione dei pagamenti (Split Payment).

**Art. 9**  
**(PENALI)**

1. L'ordinativo di fornitura, pervenuto alla Ditta per posta, fax o e-mail, costituisce obbligazione contrattuale.
2. Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio, messa in uso, successivi interventi e prove funzionali del servizio oggetto del contratto di fornitura per cause non imputabili all'Istituto appaltante, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Ditta fornitrice è tenuta a corrispondere all'Amministrazione appaltante una penale dell'1% (uno per mille) dell'importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dello stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che diano luogo all'applicazione delle penali, nei casi previsti dal presente articolo, saranno contestati dall'Amministrazione appaltante alla Ditta fornitrice mediante comunicazione con lettera raccomandata A.R. La Ditta potrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione e nelle stesse modalità. Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia stata data oltre il termine previsto, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali, come sopra indicato, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.



4. L'Amministrazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto alla Ditta fornitrice a qualsiasi titolo, anche per corrispettivi di altri servizi effettuati oppure, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 4, se costituita, o alle eventuali altre garanzie rilasciate, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non si ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

#### **Art. 10**

##### **(FORO)**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

#### **Art. 11**

##### **(ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI)**

1. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.

#### **Art. 12**

##### **(TRATTAMENTO DEI DATI)**

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità riguardanti l'esecuzione del presente contratto.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs.n.196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
  - il personale interno dell'amministrazione;
  - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicatrice e il responsabile è il dirigente della Direzione Acquisizione Beni e Servizi.

La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.

PER ACCETTAZIONE



\_\_\_\_\_  
(data)

**LA DITTA:** \_\_\_\_\_  
(Timbro e firma del legale rappresentante)

*Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. si approvano in modo specifico le disposizioni contenute nei Seguenti articoli: art.4, commi 1 e 3; art. 6; art. 7, commi 1, 2 e 3; art. 8, commi 1, 2 e 4; art. 9, commi 2,3,4,5; art. 10, comma 1.*